Anno II. — Mercordì 30 gennajo 1867 — Num. 25

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Esce tutti i giorni, eccettuati i Festivi — Costa per un anno anticipate italiane lire 32, per un semestre it. lire 16, per un trimestre it. lire 8 tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del *Giornale di Udine* in Mercatovecchio dirimpetto al cambia-valute P. Masciadri N. 934 rosso I. Piano. — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, nè si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziarii esiste un contratto speciale.

PROGETTO DI LEGGE

PER LA CONVERSIONE E ALIENAZIONE

DELL'ASSE ECCLESIASTICO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA.

Titolo I.

Delle libertà della Chiesa cattolica.

Art. 1. La Chiesa cattolica nel regno è libera da ogni speciale ingerenza dello Stato nell'esercizio del culto e in tutto ciò che concerne i provvedimenti interni della società religiosa e le relazioni delle potestà e degli ordini che le sono propri.

Art. 2. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio *placet* ed *exequatur* e le altre disposizioni e formalità restrittive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini o concordati, sono aboliti.

Sono egualmente aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiasi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica nel regno.

Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti che ne derivano nelle relazioni reciproche tra' suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Art. 4. La Chiesa cattolica nel regno provvede a sè medesima col libero concorso de' suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.

Cessano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati imposte dal diritto canonico e civile, e dai concordati, eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzionale.

Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad appartenere alla Chiesa, quando anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti, siano variati o diminuiti.

La destinazione dei beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatta dalla Chiesa, secondo le norme de' suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici nel regno.

Art. 6. La Chiesa cattolica nel regno non possederà beni immobili, salve le eccezioni di cui all'art. 9 di questa legge.

I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico nel regno, saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.

Titolo II.

Dell' asse ecclesiastico

da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

CAPITOLO I.

Art. 7. La massa dei beni da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica si compone:

Dei beni e delle rendite amministrate dalle cessate Casse ecclesiastiche e presentemente dal fondo del culto;

Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso e gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi colla legge del 29 maggio 1855, N. 878, e colle altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle dette Casse ecclesiastiche;

Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

E di quelli per cui si ordina la conversione e l' alienazione, sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche d' ogni natura che non siano state allora soppresse, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parocchie e vice-parocchie, dei benefizi semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno, escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia;

La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo Stato o solamente amministrati come i benefizi vacanti dai regi economati o altrimenti.

Art. 8. Fermo quanto è disposto dagli articoli 24 e 33 della legge 7 luglio 1866, i monumenti e gli edifizi monumentali provenienti dalla legge di soppressione delle corporazioni religiose e posseduti dallo Stato saranno conservati a sue spese; e quelli dei quali il possesso resterà alla Chiesa saranno inalienabili, e dovranno essere conservati a spese di questa in conformità delle leggi e discipline relative a questa materia.

Art. 9. I beni di cui nell' articolo 7 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifizi che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue mobili ed arredi sacri che vi si trovano e degli edifizi abitati dai vescovi in città ed in campagna, o addetti ai seminari ed alle abitazioni dei parrochi o alla dimora delle religiose fin che duri l'uso temporaneo a questi concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini o cortili annessi ai detti edifizi in città ed in campagna.

Art. 10. Nella parte spettante allo Stato sarà imputato il valore dei fabbricati indicati nel secondo capoverso dell' articolo 7, e quelli altri che saranno occupati a norma dell' art. 20 della legge del 7 luglio 1866. E se il valore dei beni appartenenti a conservatorii, ritiri o enti ecclesiastici dedicati alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi, per effetto della dichiarazione legale di non avere alcuni di essi, carattere ecclesiastico, risulterà minore di 507,418 .9, la differenza tra questa somma ed il valore dei beni suddetti, stimato con le norme poste dalla citata legge 7 luglio 1866, sarà per una terza parte imputata nella parte spettante allo Stato.

Non darà luogo ad imputazioni nella parte spettante allo Stato, o a diminuzione alcuna di essa, la devoluzione o riversibilità a favore dei terzi e qualunque altra disposizione della presente legge che dichiari inalienabili alcuni beni o che dia loro qualunque speciale destinazione.

Art. 11. Il valore dei fabbricati sarà determinato in capitale, 100 per ogni 5 lire della rendita sottoposta alla tassa sui fabbricati per l' anno 1866.

Dalla detta rendita sarà dedotta quella parte d'essa che dovrà essere dai comuni e dalle provincie rappresentata con rendita pubblica dello Stato, secondo la disposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 20 della legge 7 luglio 1866. Questa parte di rendita avrà la stessa destinazione che hanno tutti gli altri beni delle corporazioni soppresse, secondo i diversi casi preveduti dalla presente legge.

Art. 12. È fatta facoltà al governo di creare ed assegnare ai comuni tanta rendita nominativa 5 per 100 quanta ne sarebbe loro spettata in esecuzione dell' art. 35 della legge del 7 luglio 1866.

Sarà a questo fine compilato l'elenco dei religiosi ai quali sarebbero spettate le pensioni ordinate dalla detta legge e si stabilirà la durata probabile di queste pensioni secondo le tavole di mortalità di Deparcieux. Si sottrarrà quindi dalla somma di rendita spettante a ciascun comune la parte che rappresenta il valore equivalente all' ammortamento probabile delle rispettive pensioni.

Dal residuo sarà quindi, a titolo di transazione, dedotto il 15 per cento per quel tanto di meno che sarebbe spettato ai comuni in ragione del tempo che avrebbero dovuto attendere prima di conseguire il quarto ad essi attribuito, a cagione del debito preveduto dal precitato art. 35 della legge 7 luglio 1866.

La deduzione del 15 per cento, di cui nel precedente capoverso, non è applicabile ai comuni di Sicilia.

Art. 13. A garanzia dei diritti di riversibilità o di devoluzione, preveduti dall'articolo 22 della legge del 1866 e dalle leggi precedenti, e così a garanzia di quelli che i terzi possano avere su tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, descritto nell'art. 7, saranno con appasita annotazione di un diritto eventuale vincolate le rendite del debito pubblico appartenenti al fondo del culto ed alle corporazioni ultimamente soppresse, sino alla concorrenza di tre milioni di rendita, senza pregiudizio dei diritti che sono in corso di esperimento giudiziale sui beni che si trovano ancora in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, i quali beni saranno a tal fine conservati.

Art. 14. I diritti di riversabilità e devoluzione dovranno essere sperimentati nel termine perentorio di cinque anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, quando non fossero stati prefissi termini di più vicina scadenza dalla legge del 29 maggio 1855 o dalle leggi posteriori di soppressione.

Sul valore dei beni spettanti a coloro che avranno sperimentato in tempo utile i diritti di riversibilità e devoluzione, sarà ritenuta la parte corrispondente al valore delle pensioni che sarebbero gravitate sui beni soggetti alla riversibilità o alla devoluzione: e questa parte verrà consegnata ai vescovi nel caso previsto dall'articolo 17.

Art. 15. Le pensioni saranno calcolate e capitalizzate nel modo prescritto dall'articolo 11.

Dopo i cinque anni del termine perentorio di cui nell'articolo precedente, l'annotazione per garanzia dei detti diritti sarà cancellata se non vi siano state domande, ovvero sarà conservata in quanto basti a guarentigia delle domande pendenti.

Lo Stato soddisferà ai diritti sperimentati in tempo utile, che eccedessero la rendita vincolata a' termini dall'articolo precedente; e se ne rivarrà sulla parte di beni assegnata alla Chiesa.

Art. 16. Gl'immobili destinati per titoli legittimi alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria che appartenevano alle case religiose soppresse, e i mobili aventi simili destinazione al tempo in cui il governo entrò in possesso, saranno mantenuti alla destinazione medesima, consegnando gli uni e gli altri ai comuni che ne facciano richiesta a norma dell' articolo 19 della legge 7 luglio 1866; purchè facciano questa domanda nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso dell' articolo seguente, gli obblighi che l'articolo 19 della legge 7 luglio suddetta impone eventualmente ai comuni verso il fondo del culto saranno adempiti dai comuni verso i vescovi come successori ai diritti del fondo del culto e assuntori delle pensioni.

Fuori di questo caso, scorso il detto termine di sei mesi, il governo riterrà i beni di cui i comuni non abbiano fatto richiesta, e li convertirà in rendita del debito pubblico dello Stato, conservandone la destinazione per mezzo di opere e di stabilimenti alla cura degli infermi ed alla istruzione elementare o secondaria, e pagherà le pensioni di cui nel citato articolo 19 della detta legge.

CAPITOLO II.

Art. 17. Se i vescovi nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge dichiareranno al ministero di grazia e giustizia e dei culti di voler assumere la conversione e la liquidazione dell' asse ecclesiastico nell' interesse degli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi e per soddisfare a quanto è prescritto dalla presente legge, il governo consegnerà a ciascuno di essi:

1. I beni dei quali ha preso possesso nelle rispettive diocesi e che appartenevano a corporazioni soppresse per effetto della legge del 7 luglio 1866, o che spettavano ad enti conservati dalla legge medesima sebbene assoggettati a conversione;

2. La parte del fondo del culto proporzionale di beni degli enti soppressi con la legge 29 maggio 1855 e con le leggi posteriori, nelle rispettive diocesi, e qualunque altra parte dell' asse ecclesiastico descritto nell' articolo 7 salvo il disposto con gli articoli 8, 9 e 10. Ciascun vescovo inoltre, nel caso previsto dal presente articolo, è investito del diritto di prendere possesso dei beni degli altri enti ecclesiastici nella propria diocesi, per effettuare la liquidazione, e di procedere all'alienazione dei beni e delle rendite di ogni natura nell' ordine che giudicherà più conveniente.

In luogo dei beni esistenti in natura presso l' amministrazione del fondo del culto, il governo potrà dare ai vescovi l'equivalente in rendita del debito pubblico secondo le norme prescritte dalla legge del 21 agosto 1862 numero 794; fatta eccezione per quelli che sono oggetto di esperimento giudiziale a termini dell' art. 12 della presente legge, i quali saranno conservati in natura a disposizione dei tribunali competenti.

Art. 18. I vescovi dovranno:

1. Alienare nel termine di dieci anni, dal giorno della pubblicazione di questa legge, tutti i beni del patrimonio ecclesiastico, convertendo gli immobili in beni mobili;

2. Pagare in quote semestrali di 50 milioni la somma di 600 milioni allo Stato, fatte le deduzioni di cui all' articolo 10 della presente legge;

3 Conservare fino al 1. di agosto del 1867 i fabbricati che possono avere altra destinazione pel disposto dell' articolo 20 della legge del 7 luglio 1866.

4. Alienare in modo che la parte del prezzo da pagarsi nei primi quattro anni delle more che potranno essere concedute in ciascun contratto, non sia inferiore al terzo del valore attualmente attribuito a quei beni capitalizzando al cento per cinque la rendita loro accertata per la tassa di manomorta;

5. Dimostrare in capo a ciascun anno di avere alienato almeno un decimo dei beni immobili. Se l' alienazione non sarà fatta nelle dette proporzioni, il governo potrà entrare in possesso della totalità dei beni non venduti per completare il decimo, e farli vendere all' asta pubblica per raggiungere la somma prescritta, imputandone il prezzo in conto delle quote semestrali;

6. Distribuire tra le istituzioni ed enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, i valori ritratti dalle dette operazioni;

7. Corrispondere le pensioni agli individui ai quali furono concedute dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, semprechè le richiedano o non siano in altro modo provveduti.

Art. 19. Ciascun vescovo provvederà alla conversione ed alienazione dei beni ecclesiastici compresi nella sua diocesi o di quelli che gli saranno consegnati a norma del precedente articolo 17 e sarà in proporzione tenuto a soddisfare la somma attribuita allo Stato, e adempiere agli altri obblighi imposti dalla presente legge.

Art. 20. Per garanzia del pagamento della somma a lui spettante lo Stato acquista ipoteca su tutti i beni che ne sono capaci e che fanno parte della massa in cui nell' art. 7.

Questa ipoteca sarà inscritta con semplice annotazione dell' intero credito dello Stato nelle osservazioni ipotecarie del regno in cui sono i detti beni, e sarà ridotta di anno in anno a proporzione dei pagamenti eseguiti.

Art. 21. La riscossione della somma spettante allo Stato potrà dal Governo essere affidata ad un assuntore che potrà sperimentare i diritti dello Stato e subentrare nell' ipoteca in ragione dei pagamenti che avrà fatto al Governo.

CAPITOLO III.

Art. 22. Se la maggioranza dei vescovi non dichiarerà di volere assumere gli impegni enunciati negli articoli precedenti, il Governo procederà alla conversione ed alienazione dell' asse ecclesiastico nel modo seguente:

Intesterà a' vescovi con obbligo di distribuire agli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, 50 milioni di rendita 5 per cento inalienabile, e disporrà dell' intiera massa di cui nell' articolo 7 alienando gli immobili, salve le eccezioni di cui è fatta menzione nella presente legge.

Art. 23. Nel caso dell' articolo precedente resterà a carico dei vescovi il pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose e qualunque altro onere che sarebbe spettato alla parte assegnata alla Chiesa, nel caso della liquidazione fatta per mezzo loro.

CAPITOLO IV.

Art. 24. Se la sola maggioranza dei vescovi farà la dichiarazione, di cui all' articolo 17 della presente legge, saranno ad essi applicate le disposizioni agli articoli 17 a 21 in proporzione dei beni appartenenti alle rispettive diocesi. In questo caso però, per facilitare il riparto dei 600 milioni dovuti allo Stato, concorreranno a pagarli i beni di quelle diocesi nelle quali la conversione sarà assunta dai vescovi per una terza parte del loro valore venale, desunto dalla rendita denunziata per la tassa di manomorta capitalizzata al cinque per cento; e vi concorreranno per la metà del valore, desunto nel medesimo modo, i beni di quelle diocesi che dovranno essere convertite dallo Stato per renuenza dei vescovi.

Se però tale riparto darà luogo alla fine della conversione ad aumento, o deficenza di fronte ai 600 milioni dovuti al governo, la differenza sarà pareggiata in dare o in avere nelle proporzioni suddette.

Alla minoranza dei vescovi saranno applicate le disposizioni dell' articolo 22, intestando al loro nome tanta rendita 5 per cento al debito pubblico dello Stato che corrisponda alla quota da essi dovuta come sopra.

CAPITOLO V.

Art. 25. Se il governo dovrà procedere alla vendita in tutto o in parte dei beni ecclesiastici da alienarsi, potrà eseguirla anche per mezzo di corpi morali, d' istituti o di società private con le condizioni seguenti.

Art. 26. Gli immobili saranno divisi in lotti, e venduti all' asta pubblica con le forme che saranno ordinate con regolamento speciale sancito con decreto reale, sentito l' avviso del Consiglio di Stato.

Il regolamento renderà semplice e spedito il procedimento, senza omettere le forme necessarie a garantire la pubblicità o a rendere facile la concorrenza degli oblatori.

Esso determinerà inoltre i modi e le forme per fissare il prezzo degli immobili, evitando per quanto è possibile le perizie dirette.

Il prezzo non sarà mai inferiore al capitale corrispondente alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta, aumentata del dieci per cento.

Art. 27. Il prezzo di ciascun lotto con gl' interessi a scalare potrà essere pagato in un periodo di tempo non minore di anni 15, nè maggiore di anni 40, in quote annuali o semestrali di ammortamento.

Sarà conceduto lo sconto a favore dei compratori che pagheranno il prezzo in una sola volta.

Art. 28. Il Governo potrà emettere e far emettere titoli di credito portanti interessi e rimborsabili mediante ammortamento per serie o per quote in un periodo di tempo non minore di 15, nè maggiore

di 10 anni, garantiti da ipoteca sui beni immobili da vendere o venduti nel modo suddetto.

Art. 29. Le quote del prezzo dei beni esposti in vendita potranno essere pagate coi titoli di credito di cui nel precedente articolo, ed il prezzo intero potrà essere pagato nel modo stesso.

I titoli saranno ricevuti alla pari.

Il valore nominale complessivo dei titoli suddetti non potrà oltrepassare quello dei beni stimati ed invenduti, o venduti e non ancora pagati.

Con decreto reale saranno stabiliti i modi di riscontro e di riduzione dei titoli in corso perchè la loro somma si mantenga sempre nei termini prescritti.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, N. 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto sia del demanio, sia delle amministrazioni ecclesiastiche che abbiano assunto per sè l'asse da dividersi e alienarsi.

La legge del 7 luglio 1866 e tutte le leggi antecedenti, relative alla soppressione di enti ecclesiastici o corporazioni religiose, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 31. Gli impiegati dell'amministrazione del fondo per il culto saranno posti in disponibilità dal giorno in cui cesseranno di prestare servizio nell'amministrazione, e godranno dei diritti stabiliti dall'art. 13 al 17 inclusivamente della legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

A quelli fra detti impiegati che provengono dal ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno altresì applicabili l'articolo 18 della predetta legge e l'articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3331.

Gli anzidetti impiegati saranno tenuti a prestar servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal governo sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio.

Gli assegnamenti in attività di servizio o in istato di disponibilità o di riposo dovuto ai predetti impiegati ed a quelli delle cessate casse ecclesiastiche cessando di essere a carico dell'amministrazione del fondo per il culto, andranno a carico dello Stato.

Articolo a parte.

È approvato il contratto stipulato tra il ministro delle finanze e il signor Lengrand Dumonceau annesso alla presente legge.

Rendite dei beni della Chiesa

A dare un giusto concetto dell'importanza dell'attuale proposta d'alienazione dei beni ecclesiastici, fatta dal ministro Scialoja al Parlamento, la *Gazz. delle Romagne* pubblica il quadro delle relative *Rendite accertate* nel 1864, prendendone le cifre dall'Annuario ufficiale del Ministero delle Finanze.

Le rendite sono costituite dalle seguenti categorie: *Beni rurali, Fabbricati ed opifizi, Capitali, Rendite fondiarie e censi, ecc. Rendite sul debito pubblico, Mobili suscettibili di rendita.*

Arcivescovadi e Vescovadi . . .	L. 8,152,383:60
Fabbricerie ed amm. di Chiesa . .	» 11,375,464:33
Prebende Parrocchiali	» 17,722,208:32
Benefizi ecclesiastici	» 8,738,233:56
Capitoli e Canonicati	» 12,280,539:73
Cappellanie	» 4,428,730:75
Case religiose (Conventi)	» 16,769,155.54
Seminari	» 3,582,985:14
Confraternite	» 4,716,057:65
Rend. spettanti alla Cassa Ecc. . .	» 14,284,643:22
Rendita totale	L. 102,050,401:84

Sono dunque oltre *cento due milioni* di rendita, che capitalizzata al 100 per 5 dà il capitale di oltre *due miliardi e quarantun milioni* di lire.

FERROVIE

Al ministero dei lavori pubblici per quanto si assicura, si stanno elaborando progetti per alcune modificazioni nei servizi delle ferrovie e delle poste.

Per ciò che spetta alle prime, si dice trattarsi della riforma di tutte le tariffe pei trasporti tanto pei viaggiatori che per le merci. Pare che invece di stabilire per base dei prezzi un diritto fisso per ciascun kilometro per corsa, si voglia fissare un prezzo proporzionale in ragione inversa delle distanze. Di modo che per i primi kilometri formanti le distanze minime si pagherebbe un prezzo, quindi un altro per i successivi, fino ad un numero determinato, e così di seguito, quasi dividendo in tante zone tutte le linee ferroviarie. La distanza minima dicesi sarebbe calcolata in quaranta kilometri.

Parlamento italiano.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Tornata del 28 gennaio 1867.

Presidenza *Mari.*

Di questa importante seduta nella quale si cominciò a discutere la legge che sgrava il Veneto da circa 9 milioni annui d'imposta fondiaria, parla diffusamente il nostro corrispondente fiorentino (V.) nella lettera del 28.

A quanto egli dice crediamo tuttavia opportuna, stante l'interesse speciale della discussione, di dare in sunto i principali discorsi pro e contro la proposta della commissione la quale, com'è noto, modificò il progetto ministeriale, proponendo che lo sgravio cominci dal 1 gennaio 1867 anzichè dal 1 luglio.

Cittadella e *Comin* parlano nella discussione generale, combattendo il progetto del ministro, perchè ingiusto come quello che obbliga il Veneto a pagare per 6 mesi l'imposta fondiaria più grave che non quella pagata dagli altri italiani.

Presidente. Nessun oratore chiedendo la parola, e il ministro avendo dichiarato di parlare al momento della discussione dell'articolo primo, dichiarò chiusa la discussione generale.

Si dà lettura dell'articolo primo:

« Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale nelle provincie Venete e Mantovano, rimane fissato, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale della imposta fondiaria del regno, in lire 12,011,247.

« Questo contingente sarà applicato dal primo gennaio 1867 in ragione dei riparti d'imposte ora in vigore nelle dette provincie. »

Scialoia (Ministro delle finanze) lo credo e sostengo che sarebbe più conveniente all'erario, l'accettare le disposizioni della commissione: ma però non mi occupo soltanto delle necessità dell'erario, ho anzi riguardo ai Veneti, a quelli specialmente che non hanno nemmeno il conforto di eleggere i deputati di questa Camera, e che pagano senza che il loro censo conferisca loro diritto di rappresentanza. E questi Veneti io raccomando a quanti seggono Veneti fra noi.

Paragona l'oratore la distribuzione della fondiaria nel Veneto con quella distribuzione che già se ne fe e nelle altre provincie. Ne fa la comparazione pure con la rendita che l'erario ne ha ritratta negli anni decorsi ed entra in tale questione in un tale laberinto di cifre che non è possibile seguirlo.

Parla poi della imposta *sulla ricchezza mobile*, e con le cifre alla mano dimostra che le provincie venete non avranno da contribuire che per la nona parte della somma che deve entrare nelle casse dello Stato, cioè, per 10 milioni. Questa contribuzione per la tassa sulla ricchezza mobile non va in vigore che dal primo luglio nelle provincie venete, e questa cifra non è prefissa che per l'anno in corso.

L'on. ministro, sempre citando gran numero di cifre, sostiene nuovamente l'equità della distribuzione proposta dal Ministero e termina esortando i Veneti a voler contemplare la grandezza dei fatti compiuti e sopportare un lieve sacrifizio di due o tre milioni di maggiori contribuzioni che può parere vengano aggravate su loro.

Fa il paragone delle provincie napoletane e ne trae partito per maggiormente eccitare i Veneti a tollerare la gravezza delle imposte, e respingere le modificazioni introdotte dalla Commissione nel suo progetto di legge.

Cittadella replica brevemente all'onorevole ministro delle finanze.

Alvisi e *Tenani* parlano brevemente contro il progetto del Ministro delle finanze.

Villa (relatore della commissione) confuta le obiezioni messe innanzi dal ministro delle finanze. Egli disse che non gli reggeva il cuore di gettar sulla Venezia il cumulo della gravezza di un anno di ricchezza mobile. Non si deve stabilire il principio del dare e dell'avere fra le provincie: questo libro già fu aperto una volta, e funesti ne furono gli effetti. Giova non riaprirlo più mai.

L'oratore esamina se è giusto, se è utile, se è conveniente di conservare per una provincia un aggravio esagerato in sè stesso, ed esagerato in paragone colle altre provincie. Enumera le diverse tasse cui il Veneto deve andar soggetto, e partendo dal puro principio di giustizia raccomanda alla Camera il progetto della Commissione, la quale propone che la nuova distribuzione dell'imposta fondiaria incominci dal primo gennaio corrente anzichè dal primo luglio prossimo come stabiliva il progetto ministeriale.

Comin dice che qui non si tratta di vedere se vi è l'utile o il danno di una sola provincia. Si tratta di vedere se vi è o no ingiustizia. L'on Scialoia non ha potuto neanche egli dissimularsi che ingiustizia vi è. Egli, dice, l'oratore, ha sentito pietà dei Veneti; ma questa pietà egli non la sentì quando si trattò di stabilire una nuova imposta sul sale, che aggrava la parte più povera della popolazione. Io ripeto che mi oppongo al suo progetto.

Lampertico combatte il progetto del ministero e s'associa a quello modificato dalla Commissione.

Voci: Ai voti, ai voti.

Scialoia. Dopo aver parlato contro le idee svolte dai precedenti oratori dice infine che dopo aver compito il suo debito esponendo alla Camera tutte le sue ragioni, si rimetterà al voto che essa sarà per dare.

Presidente pone ai voti la chiusura.

Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata.

Il presidente pone ai voti il seguente emendamento all'art. 1. proposto dal Governo:

«Questo contingente pel 1867 sarà applicato solamente nel secondo semestre, in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nelle dette provincie; e sarà pel primo semestre riscossa la metà dell'attuale contingente annuo d'imposta fondiaria.»

Dopo prova e controprova, la Camera lo respinge.

Si pone ai voti l'articolo primo proposto dalla Commissione.

Finzi e *Guerrieri Gonzaga* fanno delle proposte sospensive.

Crispi (contro il voto sospensivo) Tutti hanno ora sotto gli occhi la legge che si deve votare, tutti conoscono la legge sulle imposte, e l'onorevole Finzi non pensò a tutto questo facendo la sua proposta. Mi oppongo alla sua proposta ed all'emendamento Guerrieri Gonzaga. (*Ai voti! Ai voti!*)

Guerrieri Gonzaga ritira il suo emendamento.

Presidente pone ai voti l'art. 1 secondo il progetto della Commissione.

È approvato a gran maggioranza.

Scialoia presenta un progetto di legge, per maggiori spese di due milioni, per lavori da farsi nel porto di Malamocco.

(Nostre corrispondenze).

Firenze 28 gennaio

(V) Il telegrafo vi avrà fatto conoscere l'esito della discussione di oggi. Il Ministero ha proprio voluto avere un voto contrario, e l'ebbe. Esso riconosce la giustizia dello sgravio; ma lo riconosce per il luglio non per il gennaio, e lo riconosce solo a patto che ci sia l'aggravio corrispondente. Questo verrà, ma se il Governo voleva l'una cosa e l'altra contemporaneamente, doveva fare una legge sola. Quella dello sgravio è venuta la prima. Adunque si doveva *fare ragione* intanto ai proprietarii, salvo a ripartire i carichi dopo mediante l'imposta sulla ricchezza mobile. Lo Scialoja è stato infelicissimo nelle sue argomentazioni, ed ha annaspato in modo singolare. Egli pretese, che fosse meglio pagassero i proprietarii che non i piccoli contribuenti. Con ciò fece vedere, ch'egli non ha alcuna idea della situazione dei nostri proprietarii, e non sa ch'essi sono i più poveri tra noi.

Dei Veneti parlarono il Cittadella, il Comin, l'Alvisi, il Tennani, il Lampertico; ed altri erano preparati a parlare, se fosse stato bisogno. S'era tutti d'accordo e si avea fatto avvisare il ministero, che lo eravamo non solo ma che questa opposizione avrebbe potuto indisporre tutti e creare nel Veneto quelle difficoltà che non ci sono. Il Villa relatore della Commissione parlò egregiamente. La proposta del ministero venne scartata e quella della Commissione votata a grande maggioranza. Però il Finzi, che aveva votato con noi, come il Lanza, ed altri della diritta, che riconoscevano la giustizia della cosa, domandò che si sospendesse *la votazione* fino a tanto che non si avesse votata l'imposta sui fabbricati e quella sul 4 1[2 per cento sulla rendita netta della terra, che vengono a perequare l'imposta fondiaria. Il Crispi allora venne in nostro soccorso colla sinistra, la quale meno alcune eccezioni, come per esempio il San Donato, che schiamazzava mentre parlavano i nostri, votò a nostro favore. Il Guerrieri, benchè mantovano, fu tra gli opponenti, e presentò un articolo in aggiunta, secondo il quale la legge non dovrebbe avere vigore, finchè non fossero votate le imposte accennate dal Finzi. Domani adunque vi sarà una seconda battaglia.

Ciò che mi fece meraviglia si fu di vedere contro di noi il lombardo Peluso, ch'è della Commissione, e ciò col pretesto che la Lombardia aspettò per un anno lo sgravio del 33 1[3 per cento. Ma noi lo abbiamo aspettato *otto anni*, e non del 33 1[3 ma del *doppio* colle sovraimposte posteriori, ed oltre a ciò abbiamo pagato la sovrimposta territoriale che era tutta destinata a pro del Governo. Non abbiamo goduto nessun vantaggio.

Se il resto dell'Italia paga, si è almeno avvantaggiata di molti e molti milioni spesi in strade ferrate, in porti, in altre imprese pubbliche. Il debito dello Stato ha giovato a qualcheduno, ma non già a noi Veneti. Noi invece dobbiamo pagare l'interesse dei debiti fatti per le spese destinate a beneficio altrui. Sia pure: ma almeno si capisca la condizione in cui ci troviamo, e che non ci si aggravi di pesi insopportabili.

Lo Scialoja si dice che sia ancora malato, e che patisca l'insonnia. Non sono difficile a crederlo.

Questa mane abbiamo trovato nei nostri cassetti la legge sulla libertà della chiesa. Ho appena avuto il tempo di scorrerla, per cui ve ne dirò domani. Essa è portata d'urgenza negli uffizii, cosicchè sapremo presto l'impressione che ha fatto sui deputati. A me ve lo confesso, non l'ha fatto molto buona. Però in tali quistioni così importanti prendo un po' di tempo a parlarne.

I Veneti, che si occupano del confronto tra gli ordini amministrativi del Regno d'Italia ed il Veneto, si hanno diviso il lavoro e studiano:

Il 4 per 100 sulla rendita netta delle terre si prevede che troverà molta opposizione, e la sinistra si aspetta dal Veneto il ricambio. Ecco il primo frutto della inconcepibile ostinazione dello Scialoja. Notate, che a noi era stato promesso lo sgravio immediato, e che un avviso della Finanza nel Veneto aveva già detto che alle provincie che pagassero la prima rata prediale sulla vecchia base, sarebbe imputata quella quota a sgravio della rata prossima.

Mi si dice che una compagnia inglese pensi sul serio a fare qualche speculazione per le bonificazioni del basso Veneto. Il soggetto è troppo importante, perchè non lo riservi ad altra mia.

Monfalcone 27 gennaio.

Abbiamo avute jeridì l'elezioni de' Deputati alla dieta di Gorizia, per i Comuni Foresi — al 31 avremo quello pella Città e luoghi industriali al 1° del pross. mese, quello pel grande possesso. — Jeridì lotta accanita — per noi l'andò meno male di quel c'e si credeva, ad onta che il Governo e suoi satelliti non abbiano ommessa pratica di sorta, per sleale che fosse — Una circolare del Vescovo ordinò ai Preti di concorrere tutti all'elezione, e votare per il Candidato che il Pretore preporrà. — Ordine al quale ci vuole uno straordinario coraggio per esimersi: poichè qui, al contrario di quasi tutto il mondo civile, il voto è pubblico. — All'appello l'elettore proclama i nomi delle persone che vuole elette. — La pressione così è facile e sicura. — Una cosa schiettamente liberale in Austria non è possibile. — Il Capo politico ha diritto di eleggere metà dei membri che devono comporre la Commissione dell'Ufficio elettorale. — Ora a Gorizia il Capo Provincia Baron Kübech, elesse a questo Ufficio tutti Preti, e nell'atrio dell'Ufficio stesso convocò tutti i Preti elettori e spettatori, dimodochè gli elettori dovevano passare per queste trafile a ricevere istruzioni — l'effetto corrispose pienamente — riescirono eletti l'i. r. Pretore di Cormons Wincler, l'i. r. Catechista delle scuole di Gorizia Prete Mirrnagi — la vittoria del Governo fu completa — non così a Gradisca. — A Gradisca dopo lotta lunga ed accanita furono proclamati a deputati il Conte Leopoldo Strassoldo di Strassoldo, il Signor Antonio de Dottori di Ronchi. — Il Strassoldo giovane istrutto è un uomo nuovo, ma lascia bene sperare di se. — Proposto dal partito liberale nell'elezioni suppletorie di pochi mesi or sono, venne questa volta proposto e dai liberali e dal Governo. — Vedremo chi aveva ragione. — Noi confidiamo ne' generosi sentimenti del Conte Leopoldo, e nella delicatezza d'onore di un gentiluomo. — Egli accettò due mesi or sono la Candidatura offertagli dal partito liberale, nè a' principii che s'informa quel partito Egli vorrà venir meno. — Il Dottori è persona conosciuta, perfetto conoscitore delle cose della Provincia e dello Stato, è un vero liberale, e progressista pratico, nel giusto senso della parola. — Il Dottori parlò contro il famoso indirizzo, votato poco tempo addietro nella dieta Goriziana, — figuratevi come fosse combattuto dal Governo. — Il Pretore di Gradisca, certo Fabbiani, non esitò a giurare che il Dottori non avrebbe accettato il mandato — al Podestà di Romans che persuaso del contrario, voleva dargli il suo voto, il Pretore fece minaccia di grave malanno famigliare. — Il Doliac dovette esser cacciato dalla sala dell'elezioni per le sue intemperanze. E qui mi piace registrare come tutti gli elettori del distretto di Monfalcone abbiano votato uniti e compatti pe' due Candidati Strassoldo e Dottori, uno solo, vergognosamente, fece difetto: — un Podestà, or ora insignito di medaglia! — A Sessana, dove la maggioranza degli abitanti è Slava, i liberali, meno combattuti, vinsero anche, ed i suoi candidati Cerna ed Abram riescirono eletti. Non so ancora l'esito delle elezioni di Tolmino. — Quanto vi dico lo so per fatto mio proprio, se dovessi accennarvi a tutti i *si dice* non la finirei domattina. — Il modo però di condursi degli Ufficiali del Governo questa volta fu scandaloso e lascia diritto di creder vera ogni esagerato racconto. Per amore di verità e per poter dir bene di qualche cosa devo accennare come noi qui a Monfalcone abbiamo una fenice d'impiegato Austriaco. È uno slavo puro sangue, e d'una indipendenza a tutta prova. Oggi in una seduta preparatoria per l'elezioni di Giovedì, il Pretore voleva appoggiata le candidatura del de Pretis — e l'Aggiunto disse no — il de Pretis è centralizzatore, la salute della monarchia è il federalismo, ed io voterò per il Conte Valentinis — Se tutti gl'impiegati fossero così!!

ITALIA

Firenze. Ecco le notizie date dalla *Nazione* e che jeri ci aveva segnalato il telegrafo sul processo Persano:

Il Senato come alta Corte di giustizia ha cominciate ieri le sue deliberazioni sul punto dell'invio al giudizio dell'ammiraglio conte Persano.

L'alta Corte, confermata la propria competenza ha pronunziato non farsi luogo all'accusa pel titolo di codardia.

Si è ritenuto inapplicabile al comandante supremo l'art. 225 dell'Editto di Marina.

Questa decisione venne adottata con 71 voti contro 60.

Resta a deliberarsi sopra gli altri due capi d'accusa, di disobbedienza, cioè, e d'imperizia, sui quali l'Alta Corte pronunzierà probabilmente nella seduta d'oggi. *(Vedi i nostri telegrammi odierni).*

— Il ministro della marina è dimissionario positivamente. Si attribuisce tale determinazione del De Pretis alla rampogna fattagli più o meno direttamente dal Senato, ed alla attitudine alquanto ostile, presa contro di lui dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul materiale marittimo da guerra. Il Casareto che vuolsi surroghi il De-Pretis, è un ligure, nato, se non erro, a Savona. Non è niente affatto uomo di mare, ed è appunto quel che occorre, a quanto pare, per essere ministro della marina a questi chiari di luna.

— Si scrive:

Il ministro di Grazia e Giustizia presenterà un progetto di legge per l'abolizione di molti tribunali e di parecchie sezioni di Corti d'Appello.

Presenterà, eziandio un progetto di legge per le quattro Corti di Cassazione a cui sarà sostituita una sola Corte di Cassazione secondo il progetto colla sede in Firenze. — Le altre Corti di Cassazione rimarranno per due anni come sezioni della Corte di Cassazione unica, affine di spedire gli affari correnti. — La Corte di Cassazione di Firenze avrà due sezioni, con 28 e forse 32 consiglieri; un procuratore generale, un avvocato generale e sei sostituti.

Si lavora alacremente al nuovo Codice penale, ed il ministro presenterà al più presto, il primo libro di esso Codice che è la parte più interessante, perocchè contiene i principj: mentre le altre parti non saranno che l'applicazione di questi principj. — La pena di morte è abolita, secondo il progetto della Commissione, e ad essa è sostituita la deportazione insulare e l'ergastolo.

Roma. Si scrive da Roma che energici provvedimenti militari furono presi in seguito al contegno ostile dimostrato dai Trasteverini contro le truppe indigene. Fra le tante narrazioni di fatti piuttosto seri, vi è quello della misteriosa scomparsa di alcuni soldati belgi, i quali solevano portarsi in Tra-

stessero coll'idea di vessare gli uomini e di corteggiare le loro donne.

Alcuni pescatori narravano l'altro ieri ad un mio intimo amico di aver veduto nelle vicinanze di Fiumicino il corpo di un soldato straniero. Non essendo curato da alcuno, sembra che la corrente trasportasse quel cadavere in mare.

ESTERO

Francia. Scrivono da Parigi che i rapporti fra l'Inghilterra e la Francia minacciano di non riescire gran fatto amichevoli per l'avvenire, e ciò per il voltafaccia che il governo di Londra operò nella questione d'Oriente.

— Si assicura, dice la *Liberté*, che il maresciallo Niel si occupa attivamente di un lavoro sulle piazze forti della Francia.

Lo stesso giornale dice affermarsi essere stata decisa al ministero della marina la costruzione di dieci nuove fregate corazzate, cinque delle quali sul modello del *Tigri*, attualmente in cantiere a Tolone, che deve essere munito di due rostri, uno a prua, l'altro a poppa.

Russia. Fra le nuove misure adottate dal governo russo in Polonia per giungere all'assimilazione completa, ve ne ha una che merita particolare attenzione. Si sarebbe ordinato ai governatori ed ai capi distrettuali dell'ex regno di Polonia, d'incoraggiare del loro meglio i soldati sotto i loro ordini a contrarre matrimonii (questo è nulla) ed eziandio a procacciarsi amoretti libertini colle polacche, lo che faciliterebbe la russificazione del paese.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

ATTI della Deputazione Provinciale del Friuli.

Seduta delli 18 gennaio.

(Continuazione e fine, v. num. ant.)

N. 90. *Cordovado, Comune.* L'Istituto elemosiniere di Cordovado sosteneva per qualche tempo la spesa per salarii al medico, al maestro, ed altre. Esonerato poscia da tali dispendii, che venne deciso stare a carico del Comune, l'Istituto stesso chiede ora la rifusione del dispendio per l'addietro sostenuto, rifusione che gli viene denegata dalla Giunta Municipale disposta a sostenere una lite. Si delibera di assoggettare l'argomento al Comunale Consiglio.

N. 154. *Ronchis, Comune.* Essendo vacante il posto di Medico-Condotto in Ronchis, era stato interinalmente affidato il servizio al Medico-Condotto in Latisana. Reduce in patria l'emigrato dott. Giandolini, la Giunta Comunale lo assunse quale Medico del Comune, e dispensò il Medico di Latisana. Contro l'operato della Giunta di Ronchis reclamò il Medico di Latisana, ma il suo reclamo venne licenziato, come destituto di fondamento, essendo facoltativo alle Giunte di provvedere come credono in via provvisoria alla cura Medica nel proprio Comune.

N. 164. *Muzzana, Comune.* Venne deciso non essere fondata in diritto la domanda del Municipio di Muzzana, che pretende un compenso nella misura del 3 p. 100 dal Comune di Palazzolo, per aver ricevuto in Carta la restituzione di fiorini 300, mutuati in argento.

N. 195. *Fiume, Comune.* Riconosciuto infondato il rifiuto del Sindaco, a dare esecuzione alla delibera all'asta di un lavoro di riatto al ponte sul fiume Fiume, venne ordinata la esecuzione del lavoro a mezzo dell'Impresa a cui era stato deliberato.

N. 250. *Provincia.* Sopra Rapporto del Municipio di Maniago, venne rassegnata interpellanza al Ministero dell'Interno per una declaratoria in punto, se per effetto dell'art. 123 del reale Decreto 2 dicembre p. p. debba ritenersi abrogata la Legge 9 gennaio 1862, e quindi al Comune competa il privilegio fiscale anche per i suoi redditi patrimoniali, quando tale privilegio fosse stato pattuito.

N. 361. *Provincia.* Dovendosi provvedere all'acquisto dei vestiti uniformi delle Guardie boschive comunali, a seconda di quello adottato nel resto del Regno, si dichiarò sciolto l'attuale Contratto colla ditta Tomadini, e rispettando l'autonomia dei singoli Comuni furono invitate le Giunte Comunali a provvedere ciascuna per conto proprio.

N. 371. *Provincia.* Si riconosce lodevole la domanda della Commissione ippica in luogo perchè la Provincia fornisca i locali per gli stalloni, e la invita ad indicare l'approssimativo dispendio onde introdurlo in bilancio.

N. 385. *Provincia.* Viene approvato per l'immediato innoltro al Ministero, un rapporto del deputato sig. Monti, col quale sviluppando le alte ragioni che domandano la ferrovia da qui a Pontebba, le discrepanze insorte e pendenti, e le pratiche testè attivate oltre confine ed il dubbio sulla attivazione di una diversa linea a danno della Provincia, invoca con urgenza l'azione del Ministero, e lo invita a partecipare le pratiche, che verrà tosto adottare in argomento.

N. 408. *Deputazione Provinciale.* Venne nominato il deputato dott. Turchi a membro della Giunta di sorveglianza presso la Cassa di risparmio, in sostituzione del cav. Kecler.

Consiglio Comunale. — Nella seduta di lunedì sera venne anche nominato il signor *Rocco Giuseppe* a primo scrittore di Cassa presso il S. Monte di Pietà.

Le tasse pei dispacci telegrafici che dalla stazione telegrafica di Udine come da qualunque altro punto del regno italiano si inviano in America furono regolate nel seguente modo: Un telegramma di 20 parole, ciascuna delle quali non ecceda le 5 lettere, paga lire 278 22. Per ogni parola di più che non ecceda le 5 lettere si pagano lire 13 72.

A queste tasse si aggiungerà l'importo di un dispaccio ordinario fino a Londra. L'indicazione del luogo di partenza sarà compresa nelle parole tassabili.

I direttori spirituali degl'istituti scolastici. — Il ministro della guerra soppresse i cappellani militari; e noi lo applaudiamo. Non potrebbe il ministro Berti sopprimere i direttori spirituali degli istituti scolastici, pei quali il governo spende inutilmente un'ingente somma? Davvero sarebbe una bella occasione pel Berti onde sgravarsi della taccia d'amico dei preti; e dovrebbe farlo anche solo per la considerazione che le finanze dello Stato non gli permettono di pagare le messe in ragione di 25 o 30 franchi l'una. Se gli preme da vero, come dice, l'economia dello Stato ed il bene dell'istruzione, crediamo che il ministro Berti non esiterà ad addivenire a questo provvido misura. Libera Chiesa in libero Stato, dunque lo Stato non deve stipendiare alcun prete.

Carnevale. — Questa sera al teatro Minerva ha luogo l'apertura della *Sala del Ridotto e di tutti gli altri locali annessi al teatro*, onde le signore maschere possono intervenire al Veglione nel maggior numero possibile senza timore che lo spazio manchi.

Bottega pretesca. — Ho da raccontarvene una che vi farà sorridere e vi farà scandalizzare, secondo la pensate sull'articolo preti. È nuova, perchè è successa pochi giorni fa; e d'altra parte è vecchia, perchè è la milionesima volta che cose simili accadono, dacchè, cioè, *il matrimonio*, come tutti gli altri atti dello stato civile, è in mano dei preti. Statemi a sentire.

Un contadino rimane vedovo: ha figliuoli in tenera età: vuol riprender moglie perchè abbia cura di essi, mentre il loro padre è assente, il che vuol dire per tutta la giornata. Quando sta per aver luogo la celebrazione del sacramento, si scopre che la sposa è, o meglio era, parente in terzo grado, credo, colla defunta moglie dello sposo. Il pievano solleva delle opposizioni al matrimonio e domanda la dispensa del Papa. Lo sposo che vuol vivere in pace col pievano ricorre alla Curia; e la Curia si mostra disposta a ricorrere a Roma purchè il contadino sborsi *300 lire venete*, (i nostri preti della Curia hanno dalle velleità repubblicane, a quanto si vede dall'affezione che mostrano alle monete della Repubblica Veneta) le quali si ragguagliano a 150 lire italiane. Ma il contadino, che, com'è naturale, conosce i suoi polli, e d'altra parte non ha mai avuta in sua proprietà una somma così forte per lui, si mette sul contrattare; ed offre.... indovinate!.... *venti lire*. Qualunque negoziante, dal più al meno, darebbe un calcio all'avventore che gli offrisse meno di un settimo del prezzo ch'egli domanda per la sua roba. Ma un prete della nostra Curia non si sgomenta per così poco; bensì grida, protesta, si scandalizza che le cose sacre sieno stimate così poco, maledice al liberalismo.... ma infine pensando che fra breve può venir introdotto anche nel Veneto il matrimonio civile, e che allora *le dispense* non costeranno nè 150, nè 50, nè 5 franchi, cala a patti, e discende agli 80, ai 40, e fa il contratto definitivo per 30 franchi!

E poi si dirà che i preti stan duri al *non possumus!* Contrattate, contrattate: pagate a pronti contanti e lo vedrete se non potranno! — Ma in tal caso chi dirà *non posso*, sarà la nazione che stanca di questa continua simonia, nauseata del tanfo di questa bottega tappezzata col manto della religione, si deciderà a togliere di mano al clero ogni influenza negli atti della vita civile, e lo ridurrà, quale dev'essere, rispettabile e rispettato ministro del santuario.

CORRIERE DEL MATTINO

Da Parigi giunge ai giornali finanziari la notizia che il noto banchiere belga conte Langrand-Dumonceau avrebbe abbozzato un piano di ammortamento del debito pubblico italiano, e sarebbe pronto ad assumerlo, prevalendosi per un tempo determinato di una parte delle entrate erariali ed usufruttando altresì una parte delle proprietà dello Stato, a condizione però che il Governo italiano si obbligasse di fissare nel preventivo una cifra da non potersi in verun caso oltrepassare.

Da Lillo si annunzia il fallimento della casa bancaria L. Pollet, con un passivo di 14 milioni di franchi.

Leggiamo nel *Diritto*:

Tra la Francia, l'Italia e l'Austria vennero scambiati in questi giorni dispacci assai importanti.

Pare che un accordo di queste tre potenze in caso di evenienze politiche in Oriente, sia già stabilito.

Ieri annunciammo che altre società e case bancarie hanno preparato una controproposta al progetto Scialoja e Dumonceau.

A quanto ci si assicura la controproposta escluderebbe assolutamente la quistione della riforma religiosa, e si limiterebbe alla parte finanziaria.

I dissensi che si svelarono di frequente nel ministero attuale, e che anche da ultimo ebbero un non felice saggio nella disdetta toccata al barone Ricasoli dopo la proposta Ferraris — aggiunti a quell'aria di reazione che sembra in Italia al seguito del progetto Dumonceau, ridestarono troppo presto le speranze dei clericali.

Sognano già un ministero di loro fattura e preparano, fuori delle regole parlamentari, il loro capo.

Scrivono da Firenze all'*Avenir National* che il principe di Carignano, passando per Roma nel recarsi a Napoli, ebbe un abboccamento col Papa.

Diamo questa notizia per debito di cronisti.

Il Municipio di Venezia ha ricevuto ieri alle 2 p. il seguente telegramma della deputazione che portò a Garibaldi l'indirizzo di quella città:

Sindaco *Venezia*

Presentammo l'indirizzo al generale. Gli fu graditissimo. Egli desidera e spera di venire fra breve a Venezia. Egli sta benissimo. Viaggio ottimo, interessante.

Ricco.

Il ministro degli esteri ha dato ieri un banchetto diplomatico. L'*Italie* dice che questo banchetto ha un'importanza speciale in quantochè vi assistevano per la prima volta i rappresentanti di tutte le potenze del mondo senza eccezione.

Pio IX in uno degli scorsi giorni, venendo dalla piazza del Popolo, percorse a piedi un lungo tratto di strada fino alla piazza di Sciarra. Esso mostra in volto la più gran tranquillità, che non è divisa egualmente dai prelati che gli fanno corona, e che non può conciliarsi cogli arresti e colle perquisizioni, che numerosissime fa eseguire ogni notte la polizia romana. Ad onta di questa calma superficiale nella popolazione, tutti ritengono che in carnevale sarà per succedere qualche grave avvenimento, e che, voglia o non voglia il già troppo famoso Comitato, il popolo romano comincierà a provvedere da sè stesso ai proprii interessi.

Scrivono da Firenze alla «Gazzetta del Popolo»: Ricordatevi di quanto il Bixio ha asserito circa la *prepotente pressione straniera* che impedì al nostro esercito di battersi. La stessa *prepotente pressione straniera* fu quella che, *sullo scorcio del 1865*, accompagnò a Firenze, con tre lettere di raccomandazione, il signor Langrand-Dumonceau, *o chi per esso*.

Oggi annunziavasi firmato il trattato di alleanza offensiva e difensiva tra Francia, Austria e Italia, non so in previsione di quali avvenimenti!

Scrivono da Firenze al «Sole» che Cesare Cantù s'è recato di questi giorni a Roma per chiedere a Sua Santità se approvi o no il progetto di liquidazione dell'asse ecclesiastico, onde riportare la infallibile parola d'ordine a' suoi amici in politica e in religione.

ATTI UFFICIALI

N. 1508

R. Delegazione per le Finanze Venete.

AVVISO.

Dietro comunicazione della Direzione Generale del debito Pubblico in Torino, si rende noto che il *Ministero delle Finanze* ha acconsentito che sia effettuato presso la Cassa principale in Venezia, e presso le Casse di Finanza in terraferma il pagamento degli interessi maturati al 1. gennaio 1867 del consolidato al 5 p. 100 sulle Cartelle intestate a nome, per cui i possessori delle Cedole relative, domiciliati nella Provincia di Venezia, potranno insinuare a tutto il giorno 10 del mese di Febbraio p. v. le occorrenti istanze, munite di Bollo legale, a questa Delegazione, e quelli domiciliati nelle altre Provincie alla rispettiva Intendenza di Finanza.

Venezia, li 18 gennaio 1867.

Il Delegato per le Finanze
CACCIAMALI.

Telegrafia privata.

AGENZIA STEFANI

Firenze, 30 gennaio

Camera dei Deputati.

Seduta del 29.

Dopo breve discussione circa al modo di comporre la Commissione d'inchiesta sui fatti di Palermo, si approva la proposta presentata dalla Commissione alla Camera, e così è incaricato il presidente di nominare la commissione di sette membri per studiare le attuali condizioni di quella provincia, e proporre i provvedimenti atti a dare soddisfazione agli animi e prosperità alla Sicilia. Il *Ministro degli interni* dichiarò che il ministero aderiva alla inchiesta e faciliterebbe il compito della Commissione. Egli considera la inchiesta qual'è, cioè un atto amministrativo, e fa voti per il buon risultamento di essa a beneficio di quelle popolazioni.

Bixio interpella sul fatto successo nelle acque di Gravosa ove un forte austriaco tirò contro la *Formidabile*. L'interpellante disapprova la condotta del Capitano.

Il *Ministro della marina* risponde narrando il fatto già noto; dice che il comandante austriaco dichiarò che il caso avvenne per isbaglio; tuttavia avendo creduto che il comandante della *Formidabile* non avesse fatto quello che doveva, credetto di togliergli il comando. Pel rimanente essendo in corso delle spiegazioni col governo Austriaco credeva non conveniente di dare ulteriori schiarimenti, quantunque sia disposto a comunicare gli atti diplomatici dopo terminata la corrispondenza.

Ripresa la discussione sul progetto di unificazione della imposta fondiaria nel Veneto, si approvano tutti gli articoli, e quindi l'intero progetto con 204 voti contro 21.

Processo Persano

Firenze, 29. Il Senato deliberò con 83 voti contro 48 essorvi luogo a procedere contro l'Ammiraglio conte Pellion di Persano per *disobbedienza*; e con 116 voti contro 15 per *imperizia* e *negligenza*.

Credesi che il Persano sarà posto in libertà stassera o domani.

Pest, 29. La commissione dei 67 adottò i due primi articoli del progetto elaborato dalla commissione dei 15.

Monaco, 29. La Baviera propose agli stati tedeschi del sud di tenere una conferenza per stabilire le basi di un'unione militare. Quest'unione sarebbe rappresentata da una commissione militare sotto la presidenza della Baviera. La conferenza si aprirà il 3 febbrajo.

Trieste, 29. Si ha da Candia 21: Sbarcarono 1500 Turchi. Malgrado un accanito combattimento cogli Sfakiotti, i Selinotti, e gli Apocoroniotti, non poterono sforzare la linea di Agia e Rumeli. I combattenti cristiani rigettarono le proposizioni di Mustafà. Questi continua ad occupare la riva. Il movimento insurrezionale in Tessaglia si estende.

Parigi, 29. Dal *Moniteur*: Jeri l'imperatore uscì a passeggiare a cavallo; percorse i *quais*, le *halles*, ed i *boulevards* e fu accolto dappertutto da acclamazioni entusiastiche.

Alessandria d'Egitto, 29. È arrivata la squadra inglese comandata da Paget.

Firenze, 29. La *Gazzetta Ufficiale* reca un Decreto che revoca la quarantena per le navi provenienti dalla Turchia Asiatica.

Parigi, 29. Il *Constitutionnel* smentisce nuovamente le voci di prestito.

La *Patrie* crede sapere che la situazione in oriente vada pacificandosi.

Atene, 28. Un progetto di legge porta l'esercito a 41 mila uomini di cui 14 mila faranno parte dell'armata permanente. Tale misura è motivata dagli armamenti e dalle note minacciandi della Turchia e dall'imminente insurrezione nelle provincie Cristiane della Turchia. — «La Grecia, dice il progetto, non provoca alcuno, essa vuole la pace ma senza umiliazioni.»

Osservazioni meteorologiche
fatte nel R. Istituto Tecnico di Udine nel giorno 29 gennaio 1867.

	ORE		
	9 ant.	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° alto metri 116,01 sul livello del mare	mm 751.2	mm 753.2	mm 755.8
Umidità relativa	0.76	0.76	0.73
Stato del Cielo	coperto	ser.[cop.	sereno
vento (direzione	—	—	—
vento (forza	—	—	—
Termometro centigrado	† 5.6	† 8.8	† 7.2

Temperatura (massima † 11.0 (minima † 4.5

NOTIZIE DI BORSA

Borsa di Parigi.

	28	29
Fondi francesi 3 per 0[0 in liquid.	68.83	69.17
» » » fine mese	—.—	—.—
» » 4 per C[0	98.95	98.80
Consolidati inglesi	90.7[8	91.—
Italiano 5 per 0[0	54.50	54.75
» » fine mese	54.50	54.75
» » 15 gennaio	—.—	—.—
Azioni credito mobil. francese	501	505
» » » italiano	——	——
» » » spagnuolo	297	298
Strade ferr. Vittorio Emanuele	90	92
» » » Lomb. Ven.	391	393
» » » Austriache	390	392
» » » Romane	88	91
Obbligazioni	127	127
Austriaco 1865	308	308
id. in contanti	312	313

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

Borsa di Venezia
del 28 gennaio

Cambi		Sconto		Corso medio
Amburgo	3.m d. per 100 marche	3	fior.	75.75
Amsterdam	» » » 100 f. d'Ol.	4	»	86.50
Augusta	» » » 100 f. v. un.	4	»	84.85
Francoforte	» » » 100 f. v. un.	3 1/2	»	85.15
Londra	» » » 1 lira st.	3 1/2	»	10.17
Parigi	» » » 100 franchi	3	»	40.40
Sconto		6 0/0	»	—.—

Effetti pubblici

Rend. ital. 5 per 0/0	da fr.	54.50	a	—.—
Conv. Vigl. Tes. god. 1 Nov.	»	54.50	»	—.—
Prest. L.-V. 1850 » 1 Dic.	»	—.—	»	—.—
» 1859	»	71.—	»	—.—
» Austr. 1854	»	—.—	»	—.—
Banconote Austr.	»	77.—	»	—.—
Pezzi da 20 fr. contro Vaglia banca naz. it. Lire it.	»	21.—	»	—.—

Valute

Sovrane	a Fior.	14.10
da 20 Franchi	»	8.14
Doppie di Genova	»	32.—
» di Roma	»	6.91

Borsa di Milano.
del 28 gennaio.

Fondi pubblici: Rendita italiana 5 0/0 god. 1 genn. nominale, 57,05; spezzati, 57,40. Boni dem. 387. —.
Corso dei Cambi: Francofor., tre m. 220.— a —.—,— Lione, un m., 104.95 a 104.80 — Londra, tre m., 26.24, Id., breve e 3 1/2 0/0, 3 mesi, 26.24, — Parigi un mese, da 104.95 a 104.80
Sconto: Ancona, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Livorno, 6.— Milano, 5.25 — Banca Nazionale, 6.

Pezzo da 20 lire 20.07 a 20.09
Argento, aggio, 4.25 0/0.

Borsa di Trieste.
del 29 gennaio

Augusta	»	111.25	a	111.—
Ambergo	da	99.—	»	98.75
Amsterdam	»	—.—	»	—.—
Londra	»	132.—	»	131.25
Parigi	»	52.50	»	52.35
Zecchini	»	6.21	»	6.19
da 20 Franchi	»	10.55	»	10.53
Sovrane	»	13.28	»	13.24
Argento	»	130.—	»	129.50
Metallich.	»	—.—	»	59.25
Nazion.	»	—.—	»	70.25
Prest. 1860	»	—.—	»	86.50
» 1864	»	—.—	»	80.25
Cred. mob.	»	—.—	»	167.75
Sconto a Trieste	»	4 1/2	»	4 —
» a Vienna	»	4 3/4	»	4 —
Prestiti Trieste		115 - 51.—	-	100.50

Borsa di Vienna

		28	26 genn.
Pr. Nazionale	fior.	70.25	70.30
» 1860 con lott.	»	86.50	86.70
Metallich. 5 p. 0/0	»	58.80-63.40	59.40-64.30
Azioni della Banca Naz.	»	732.—	730.—
» del cr. mob. Aust.	»	166.70	167.10
Londra	»	131.60	131.40
Zecchini imp.	»	6.23	6.21
Argento	»	130.50	130.—

PACIFICO VALUSSI
Redattore e Gerente responsabile.

N. 10293 p. 2

EDITTO.

Sopra ulteriore Istanza di Andrea fu Nicolò di Verzegnis esecutanti contro Agostino fu Giovanni Menis di Amaro debitore esecutato e contro li creditori iscritti, sarà tenuto nel locale di residenza di questo R. Ufficio Pretoriale da apposita Commissione nel giorno 11 Marzo 1867 alle ore 10 ant. un quarto esperimento di incanto per la vendita degli stabili già dettagliamente stati descritti nel precedente Editto d'asta 13 Marzo 1866 N. 2843 pubblicato nei fogli della Gazzetta Ufficiale di Venezia dei giorni 24, 26, 27 Aprile 1866 N. 93, 94, 95, ritenute le condizioni portate dall'Editto medesimo, eccettochè a questo quarto incanto li beni si vendono assolutamente per qualunque prezzo al migliore offerente.

Il presente si affigga all'Albo Pretorio, in Comune di Amaro, e si pubblichi per tre volte nel *Giornale di Udine.*

Dalla R. Pretura
Tolmezzo 2 dicembre 1866.
Il R. Pretore
ROMANO
Filipuzzi Canc.

N. 10167. p. 2

EDITTO.

Sopra nuova istanza di Lucia fu Giuseppe D.r Agaro di Rigolato ora in Zomeais esecutante, contro Giuseppe-Maria fu Giuseppe di Agaro di Rigolato debitore esecutato, e li creditori ipotecari iscritti, sarà tenuto nel locale di residenza di questo regio ufficio pretoriale da apposita commissione nel giorno 12 marzo 1867 alle ore 10 ant. un quarto esperimento per la vendita di tutte le realità descritte nel precedente editto 9 maggio 1866 n. 5008 inserito nei supplementi della Gazzetta ufficiale di Venezia del 28 giugno, 3 e 7 luglio 1866 numeri 52, 53, e 54, meno il fondo al previo n. 10 coltivo da vanga e prato detto Lungia in mappa n. 308, 309 perchè deliberato al seguito secondo incanto, ed alle condizioni contenute in quell'editto, tranne che i beni saranno venduti per qualunque prezzo al migliore offerente.

Si affigga all'albo pretorio, in comune di Rigolato, e si pubblichi per tre volte consecutive nel Giornale di Udine.

Tolmezzo 1 dicembre 1866.
Dalla Regia Pretura
Il r. Pretore
ROMANO
Filipuzzi cancell.

N. 11029 p. 2.

EDITTO.

Sopra istanza della fabbriceria della Veneranda Chiesa dei S.S. Ermagora e Fortunato di Arta esecutante, contro Antonia fu Giov. Agostinis minore tutelata dall'avo G. Batta Pascoli di Zuglio debitrice esecutata, e i creditori ipotecari iscritti, sarà tenuto nel locale di residenza di questo R. Ufficio pretoriale da apposita commissione nel giorno 13 Marzo 1867 alle ore 10 antim. un quarto esperimento d'asta per la vendita degli stabili descritti nel precedente editto 23 maggio 1866, num. 5509 debitamente pubblicato nei supplementi della Gazzetta ufficiale di Venezia 28 giugno, 3 e 7 luglio 1866 nri. 52, 53 e 54 ritenute pure le condizioni di quell'editto, tranne che i beni saranno deliberati per qualunque prezzo al miglior offerente.

Il presente si affigga all'albo pretorio, in comune di Zuglio, e sarà per tre volte inserito nel Giornale di Udine.

Tolmezzo 17 dicembre 1866.
Dalla Regia Pretura
il r. Pretore
ROMANO
Filipuzzi cancel.

N. 10160. p. 1.

EDITTO.

Sopra istanza di Gio. Bat. di Leonardo Moro di Pivjo creditore esecutante, contro Gio. Batt. fu Giacomo Lazzara di Paluzza debitore esecutato, e li creditori ipotecarii iscritti, saranno tenuti nel locale di residenza di questo R. Ufficio Pretoriale da apposita Commissione nei giorni 18, 30 Marzo e 10 Aprile 1867, sempre alle ore 10 ant. gli incanti per la vendita delle soggiunte realità stabili alle seguenti

Condizioni

1. Li beni nei due primi esperimenti si vendono tutti e singoli a prezzo non inferiore alla stima, e nel terzo a qualunque prezzo purchè bastante a coprire li creditori iscritti fino al valore di stima.
2. Gli offerenti, tranne l'esecutante, depositeranno il 1/10 del valore di stima.
3. Il deliberatario pagherà il prezzo entro 10 giorni versandolo in questi giudiziali depositi, sotto pena del reincanto a tutto di lui pericolo e spese.
4. Le spese di delibera e successive, compresa l'imposta di trasferimento, staranno a carico dei deliberatarii; e le altre liquidande si pagheranno all'avv. dott. Michele Grassi procuratore dell'esecutante, prelevandole dal prezzo.

Stabili da alienarsi in Mappa del Censo Stabile di Paluzza.

1. Fondo arativo e prativo in mappa n. 1981 di pert. 0,73, rend. lire 0,84, e ghiaja ora prato con gelsi num. 2276 di pert. 1,20, rend. lire —.— stimato fior. 36.77
2. Fondo prativo detto Giardino nella mappa provvisoria facente parte dei numeri 312, 313, ed in mappa stabile

n. 2292 sub b di pert.	0,50	rend. l. 0,04		
» 2293 sub b »	—,46	» » 0,04		
» 2294 sub f »	—,01	» » 0,01		
» 2295 sub b »	—,01	» » 0,01	»	32.95

Totale fior. 69.72

Il presente viene affisso all'albo Pretorio in Comune di Paluzza, ed inserito per tre volte consecutive nel « Giornale di Udine. »

Dalla R. Pretura
Tolmezzo, 18 dicembre 1866.
Il R. Pretore
ROMANO
Filipuzzi Canc.

Provincia del Friuli — Municipio di Pagnacco

IL MUNICIPIO
AVVISA

Essere aperto a tutto il giorno 28 del mese di Febbraro 1867 il concorso a Medico-Chirurgo nel Comuni indicati nella sottoposta Tabella.

Tutti coloro quindi che credessero aspirarvi, dovranno entro il termine suindicato produrre le loro documentate istanze a questo Protocollo, corredandole come segue:

a) Certificato di nascita;
b) Certificato di essere regnicolo;
c) Attestato medico di buona costituzione fisica;
d) Diplomi di abilitazione all'esercizio della medicina, chirurgia ed ostetricia.
e) Licenza ed abilitazione all'innesto vaccino;
f) Dichiarazione di non essere vincolato ad altre Condotte;
g) Certificato comprovante di aver fatto lodevole pratica pel corso di un biennio in un pubblico Spedale, non con semplice frequentazione, ma con effettive prestazioni quale esercente presso lo Spedale medesimo, ovvero di aver prestato per un biennio lodevole servigio quale Medico-Condotto Comunale;
h) Tutti gli altri documenti che giovassero a maggiormente appoggiare l'aspiro.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale e seguirà a termini dello Statuto 31 Dicembre 1858 con tutti li diritti ed obblighi dal medesimo portati e delle annessevi Istruzioni.

Dall'Ufficio Municipale di Pagnacco
li 25 *gennaio* 1867.

Il Sindaco
LODOVICO CO: DI CAPORIACO

La Giunta
Nob. Giulio Brazzà — Alessandro Biancuzzi

Il Segretario — *Tuzzi* f.f.

Tabella a Norma dei Concorrenti

Indicazione della Condotta Medico-Chirurgica Ostetrica — Pagnacco-Moruzzo.
Circondario della medesima e Comuni che la compongono — Pagnacco Comune, Moruzzo Comune.
Numero delle Frazioni — Pagnacco, Plaino, Castellerio, Zampis, Fontanabuona e Modoletto, Lazzacco, Moruzzo, Alnico, Brazzacco, S. Margherita, Madotto, Mazzanis, Lavia.
Luogo di Residenza del Medico — Lazzacco.
Annuo assegno in Italiane lire 977.65.
Indennizzo pel cavallo Italiane lire 395.06.
Popolazione 3580.
Poveri con gratuita assistenza 1100.
Estensione della Condotta e qualità delle strade — Chilometri cinque. Tutte le strade sono nel maggior buon ordine.

ad N. 4200

Provincia del Friuli — *Distretto di Maniago*

IL R. COMMISSARIATO DISTRETTUALE
avvisa

essere aperto a tutto 15 febbraio p. v. il concorso al posto di Medico Chirurgo-Condotto dei comuni montuosi di ANDREIS e BARCIS verso l'annuo stipendio di fior. 500 pari a ital. lire 1234.57 oltre a fior. 200 pari a ital. lire 493.82 per il cavallo.

La popolazione dei due Comuni è di abitanti N. 2700 di cui circa tre quarti aventi diritto a gratuita assistenza.

La residenza del Medico è in Barcis. Il medico ha l'obbligo di recarsi due volte per settimana in Andreis distante tre miglia da Barcis. Tale obbligo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio è limitato ad una sola volta per settimana. Nei casi urgenti e di malattie importanti dovrà recarsi ogni qual volta vi sia il bisogno.

Chi intendesse aspirare al detto posto, insinuerà entro il precitato termine la sua istanza a questo R. Ufficio col corredo dei documenti voluti dallo Statuto 1858.

Maniago 31 dicembre 1866.
Il R. Commissario distrettuale
SERLINI.

FARMACIA REALE
DI ANTONIO FILIPPUZZI
in Udine
PREPARATI MEDICINALI DEL PROF. M. DE BERNARDINI

Pastiglie Pettorali dell'Ermita di Spagna, *prodigiose per la pronta guarigione della tosse, angina, grip, tisi di primo grado, raucedine e voce velata o debilitata (dei cantanti specialmente) — L. it. 2.50 la scatola con l'istruzione.*

Nuovo Rob Anti-Sifilitico Jodurato, *sovrano rimedio, vero rigeneratore del sangue, preparato a base di salsapariglia con i nuovi metodi chimico-farmaceutici: espelle radicalmente tutti gli umori sifilitici e cronici. ecc. L. it. 8 la bottiglia con l'istruzione.*

Injezione Balsamico-Profilatica *guarisce radicalmente in pochi giorni le gonorree incipienti ed inveterate, goccette e fiori bianchi, senza mercurio o altri astringenti uncini. Preserva dagli effetti del contaggio — Lire it. 6 l'astuccio con siringa ed istruzione, e L. it. 5 senza.*

Soluzione Anti-Ulcerosa Profilatica, *guarisce radicalmente in pochi giorni le ulceri veneree, qualunque ne sia l'indole, senza l'uso della pietra infernale o del mercurio e preserva dagli effetti del contaggio — L. it. 6 l'astuccio col necessario e l'istruzione.*

Ungento Anti-Spasmodico, *prodigioso contro i geloni e le emorroidi: guarisce le piaghe, fistole, ferite, risipole, scottature, ecc. — L. it. 3, l'astuccio con l'istruzione.*

Medicina di Famiglia, *sciroppo compensatore della salute, anti-bilioso e depurativo del sangue — Espelle gli umori acri, mucosi, erpetici, podagrici, sifilitici, ecc. a base di salsapariglia — L. it. 3 la bottiglia con istruzione.*

PILLOLE ANTIBILIOSE E PURGATIVE

COOPER

Ogni scatola porta il timbro del Governo Inglese

26, *Oxford Street* Londra

Sono le sole conosciute in Inghilterra ed altrove, e sono ormai rinomate nell'Europa intiera per i loro felici risultati. Le Pillole vendute sotto questo nome alla *Farmacia Britannica di Firenze*, non sono altro che una imitazione delle suddette, il fu *Sir Astley Cooper*, non avendo giammai autorizzato la vendita di una *Pillola Antibiliosa* sotto il suo nome. Il pubblico italiano è pregato di osservare che il bollo del Governo britannico come pure il nome del proprietario *W. T. Cooper* accompagna ogni scatola e di rifiutare come spurie quelle A. Cooper della farmacia suddetta. Il Certificato originale firmato W. T. Cooper trovasi alla Cancelleria del Tribunale di Firenze. Vendonsi a fr. 2 e fr. 4 la scatola dai seguenti depositarii: A UDINE, signor Fabbris farmacista. *Milano*, farmacia Brera. *Firenze*, L. F. Pieri. *Bologna*, Zarri. *Venezia*, Cazzarini droghieri. *Padova*, Pianelli e Mauro farmacia reale. *Verona*, Pasoli farmacista. *Mantova*, Regatelli. *Brescia*, Girardi successore Gaggia e dai principali farmacisti del regno.

In Cecchini frazione del Comune di Pasiano di Pordenone, al domicilio del signor Francesco Trevisan, sono vendibili nel di lui vivaio, non poche migliaia di piante da frutto d'innesto, da uno a quattro anni (bei soggetti) delle più distinte specie e qualità, tanto nostrali che estere, nonchè molte migliaia di viti con radici (refossi) di specie varie e delle più distinte qualità non solo, ma che non furono mai soggette fin' ora alla dominante crittogama, adattabili a vigna, orto e parte ad aperta campagna. Il tutto a prezzi convenienti.

A *Trieste* da **Serravallo**, *Udine* **Filippuzzi**, *Tolmezzo* **Filippuzzi e Chiussi**, *Pordenone* **Roviglio**, *Sacile* **Busetto**, Vittorio, Cao.